

Allegato "A"

ATTO DI AFFIDAMENTO ONEROSO

L'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio, con sede in Roma Via Rodolfo Lanciani n. 38, CF 04838391003 - di seguito più brevemente denominata "**ARSIAL**" o "Agenzia", rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dr. Antonio Rosati, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio del 6 settembre 2018, n. T00210;

"proprietaria"

E

Il sig. **Paniconi Massimiliano**, nato a (omissis), CF (omissis), nella qualità di Presidente della **ASAL – Associazione Sportiva Autocross Latina**, con sede in Latina, Via della Speranza 71 - loc. Borgo Bainsizza CF e p. IVA 02426530594;

"affidatario"

P R E M E S S O

- che nel patrimonio immobiliare dell'Agenzia è compreso, tra l'altro, il terreno sito in Comune di Aprilia, località Campoverde, distinto in catasto al foglio 143, particelle 124 e 125 per la superficie complessiva di ha 12.91.60;
- che il descritto cespite, giusta Determinazione direttoriale n. 219/16, successivamente formalizzata con Atto di affidamento oneroso rep. 63 del 1/9/16, venne affidato, per la durata di anni uno e per un compenso forfettario di € 4.000/00, all'ASD- ASAL, ASSOCIAZIONE SPORTIVA AUTOCROSS LATINA, con sede legale in Latina Via della Speranza 71, loc. Borgo Bainsizza, per essere usufruito in occasione di programmate manifestazioni sportive e gare di autocross;
- che con contratto di affidamento in comodato oneroso rep. 219/16, giusta Determinazione dirigenziale n. 399/2017, è stato prorogato l'affidamento per l'annualità 2017/18, alle medesime condizioni di cui al contratto 219/16 e così per le successiva annualità;
- che, il sig. Massimiliano Paniconi, con istanza del 3 ottobre 2020, acquisita da Arisial con protocollo 8199/2020, ha chiesto di prorogare, ai medesimi patti e condizioni, il vigente atto di affidamento di una ulteriore annualità;

- ritenuto di dover condizionare il rinnovo dell'affidamento oneroso alle esigenze del Protocollo d'intesa, sottoscritto in data 7/12/16, con il quale i rappresentanti legali di ARSIAL e del Comune di Aprilia hanno programmato la valorizzazione dei beni individuati nelle aree ex CEF ed ex COFF nonché della descritta Area sita in località Campoverde, per le quali, nel rispetto dei vincoli normativi vigenti, sono previste concessioni amministrative trentennali a favore del Comune di Aprilia, per cui, in caso richiesta per la formalizzazione dei citati impegni assunti da ARSIAL e dal Comune di Aprilia, è opportuno prevedere la restituzione in qualsiasi momento ed in tempi congrui del terreno dato in uso alla ASD- ASAL con impegno, da parte di ARSIAL, alla restituzione del residuale indennizzo in rapporto al periodo non goduto dall'affidataria ASD – ASAL;
- che con determinazione dirigenziale n. del .../.../2020, l'Agenzia ha autorizzato, il rinnovo del decaduto atto di affidamento oneroso, per la durata di anni uno e a fronte del compenso forfettario di € 4.000/00 a patti e condizioni meglio descritti nella predetta determinazione;

TUTTO CIO' PREMESSO,

ARSIAL concede al sig. **Massimiliano Paniconi**, nato a Roma il 1° febbraio 1971, CF PNC MSM 71B01 H501R, nella qualità di Presidente dell'**ASAL** – Associazione Sportiva Autocross Latina, con sede in Latina, Via della Speranza 71 loc. Borgo Bainsizza, CF e p. IVA 02426530594, l'utilizzo oneroso del terreno di proprietà dell'Agenzia sito in Comune di Aprilia, località Campoverde, catastalmente individuato al foglio 143, particelle 124 e 125 per la superficie complessiva di ha 12.91.60.

L' affidamento, sottoposto agli obblighi, oneri e condizioni di cui ai seguenti articoli, comporterà l'utilizzo del bene nel pieno rispetto delle vigenti norme urbanistiche, ambientali e sanitarie.

Nell'ambito del consentito utilizzo, il sig. Massimiliano Paniconi si impegna a mantenere integro l'immobile affidato, eseguendo tutte le quelle iniziative atte alla sua naturale conservazione.

Eventuali attività esercitate volte alla tutela dell'immobile in argomento che richiedano nulla osta di Enti e/o Associazioni questi, previo assenso dell'Agenzia, sono a totale carico dell'affidatario, così pure i permessi e le autorizzazioni di competenza.

ART. 1 – premesse

Tutte le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 2 – durata dell'atto

L'affidamento e l'utilizzo del terreno ARSIAL, con decorrenza dal 1° novembre 2020, avrà

valenza annuale con scadenza 31 ottobre 2021 e non è tacitamente rinnovabile, salvo diversa scadenza come quanto descritto nelle premesse e nel successivo articolo 5.

ART. 3 – indennizzo

L'indennizzo forfettario, da corrispondersi in un'unica soluzione alla sottoscrizione del presente atto, è quantificato in **€ 4.000/00** (quattromila).

ART. 4 – responsabilità dell'affidatario

L'affidatario prende in consegna e si costituisce sorvegliante del terreno nello stato di fatto in cui attualmente si trova.

Egli esonera e malleava espressamente l'ARSIAL da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero essere causati da fatto doloso o colposo da parte dell'affidatario medesimo e/o da parte di terzi in genere.

ARSIAL dichiara che non intende partecipare alla gestione che l'affidatario esplicherà facendo uso del terreno oggetto del presente atto.

La parte affidataria, inoltre, dichiara che ARSIAL è estranea ad ogni responsabilità connessa con la gestione del bene oggetto del presente contratto.

ART. 5 – obblighi ed oneri dell'affidatario

L'affidatario è autorizzato all'utilizzo del bene affidato mediante manifestazioni sportive e gare di autocross che non modificano lo stato originario dell'immobile.

E' fatto obbligo all'affidatario di agire con ogni mezzo consentito ai fini della salvaguardia dell'integrità del bene ARSIAL, provvedendo, ove lo ritenesse necessario, ad apporre recinzioni e/o altri accorgimenti atti a mettere in sicurezza i luoghi dati in affido, fermo restando che le spese sostenute dal affidatario, a questo fine, rimarranno a suo esclusivo carico, così come a suo carico verranno imputate eventuali spese per il ripristino originario dei luoghi e, ove del caso, per il risarcimento di danni causati da tale attività.

Qualora, previo congruo preavviso, ARSIAL abbia la necessità di rientrare in possesso del terreno o di una sua parte per le proprie finalità istituzionali nonché in adempimento agli impegni assunti con il Protocollo d'intesa sottoscritto con il Comune di Aprilia in data 7/12/16, l'affidatario si impegna all'immediata restituzione di quanto avanzato dall'Agenzia nello stato di fatto in cui è stato affidato senza che al medesimo siano riconosciute eventuali migliorie apportate e non asportabili, fatta salva, naturalmente, la riduzione proporzionale dell'indennizzo forfettario per la parte riconsegnata.

ART. 6 - divieti

E' fatto divieto assoluto porre in essere sul terreno dato in affido opere e/o manufatti. Ove esse concorrano alla salvaguardia del bene, ovvero esse consentano un parziale utilizzo dell'immobile

con opere provvisorie e rimovibili, esse potranno essere consentite previo acquisizione del progetto e successivo formale consenso.

ART. 7 – indennità di custodia

All'affidatario non sarà riconosciuta alcuna indennità per la salvaguardia del bene affidato.

ART. 8 – diritto di prelazione

Il presente atto di affidamento oneroso non darà alcun titolo e/o diritti per eventuali prelazioni in caso di vendita e/o di future concessioni.

ART. 9 – revoca

E' fatto divieto al conduttore di concedere in affitto o locazione, in tutto o in parte, il terreno dato in affidamento oneroso.

E' altresì vietato cedere comunque ad altri il godimento del bene in qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, così come mutare, in tutto o in parte, la destinazione del terreno oppure svolgere attività incompatibili od in contrasto con quelle svolte dall'Agenzia.

Qualunque comportamento contrario da parte dell'affidatario comporterà l'immediata revoca dell'affidamento del terreno.

ART. 10 - sanzioni

Nel caso di mancata o ritardata riconsegna dell'immobile alla scadenza, naturale o anticipata, il custode/comodatario dovrà corrispondere ad ARSIAL una indennità giornaliera, per l'abusiva occupazione, pari ad € 150,00 (euro centocinquanta/00) fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno.

Resta salvo il diritto della parte proprietaria di procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo del bene.

ART. 11 - risoluzione

L'inadempienza da parte dell'affidatario di qualunque dei patti contenuti nei precedenti articoli, produrrà ipso iure la risoluzione del contratto stesso.

ART. 12 - sostituzione e rappresentanza

E' riservata ad ARSIAL la più ampia facoltà di farsi sostituire o rappresentare da altri Enti o Istituti nei diritti, poteri ed obblighi ad esso derivanti dal presente atto e nel relativo esercizio.

ART. 13 – registrazione e bolli

Le spese di bollo e di registrazione conseguenti e susseguenti al presente atto sono a totale carico del custode/comodatario da eseguirsi presso la competente Agenzia delle Entrate.

ART. 14 – foro competente

Per ogni controversia, in merito all'applicazione del presente atto di affidamento in custodia non onerosa, è competente il Foro di Roma.

ROMA lì

L’AFFIDATARIO

ARSIAL

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del codice civile, il custode dichiara di aver letto gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del presente atto, per cui approva i medesimi e le clausole in essi contenute.

L’AFFIDATARIO
